

# Slittano le comunicazioni Iva

ROBERTO ROSATI

Ufficiale lo slittamento dal 31 maggio al 12 giugno 2017 del termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2017. La mini-proroga della scadenza di esordio del nuovo adempimento, istituito dal dl n. 193/2016, è stata formalizzata con un dpcm firmato dal presidente del consiglio Gentiloni e dal ministro dell'economia Padoan, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La notizia, annunciata ieri, 29 maggio, con un comunicato stampa del mineconomia, non ha placato i malumori dei dottori **commercialisti**, che parlano di un' iniziativa tardiva e insufficiente, emblematica di un sistema fiscale oramai caratterizzato dall'incertezza. Ad esprimere il disappunto della categoria, il presidente del consiglio nazionale dei dottori **commercialisti**, Massimo Miani, che stigmatizza, tra l'altro, l'ufficializzazione della proroga a poco più di 48 ore dalla scadenza, quando già da diversi giorni fonti governative si erano pronunciate favorevolmente sull'ipotesi del mini-rinvio. Nel merito, i **commercialisti** lamentano anche i tempi lunghi nell'attuazione delle procedure, che ha richiesto oltre cinque mesi dall'istituzione dell'adempimento nell'ottobre 2016. Modelli e istruzioni, infatti, sono stati pubblicati dall'Agenzia delle entrate il 27 marzo scorso, mentre i programmi informatici di compilazione e controllo sono stati resi disponibili solo nella prima decade di maggio. Per di più, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche non possono essere trasmesse attraverso Entratel, il canale telematico usuale per l'invio delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, per cui era indispensabile poter disporre del tempo sufficiente a prendere dimestichezza con le procedure, in modo da adempiere con la dovuta diligenza. In questo contesto, Miani coglie poi l'occasione per sollecitare una «rapida soluzione affinché le imprese minori in contabilità semplificata possano riportare in avanti le perdite fiscali di esercizio», data l'impossibilità, per effetto del regime di cassa, di utilizzare le perdite generate dalla deduzione, nel 2017, dell'intero valore delle rimanenze



finali 2016. Tornando al nuovo obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva, disciplinato dall' art. 21-bis del dl n. 78/2010, inserito dall' art. 4 del dl n. 193/2006, va ricordato che sono tenuti all' adempimento tutti i soggetti passivi Iva, anche se in credito d' imposta. Sono però esonerati coloro che non devono presentare la dichiarazione annuale (per esempio contribuenti forfetari, associazioni in regime speciale ex legge n. 398/91) e coloro che non devono eseguire le liquidazioni periodiche, fintanto che permangono queste condizioni di esonero. La comunicazione ha cadenza trimestrale, anche per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche mensilmente, e deve essere trasmessa per via telematica all' agenzia delle entrate: - entro il 31 maggio, per il primo trimestre (quest' anno, come detto, il termine slitta al 12 giugno 2017) - entro il 16 settembre, per il secondo - entro il 30 novembre per il terzo - entro il mese di febbraio per il quarto. Venerdì scorso l' Agenzia delle entrate ha pubblicato sul sito le risposte ad alcuni quesiti in merito alla compilazione e all' invio della comunicazione (si veda ItaliaOggi di sabato 27), precisando tra l' altro che l' adempimento non deve essere eseguito in assenza di movimenti contabili nel periodo di riferimento, salvo che si debba riportare un credito da periodi precedenti. L' Agenzia ha inoltre chiarito che il sistema accetta eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori e omissioni, anche oltre il termine di scadenza; tali comunicazioni non devono essere appositamente qualificate come sostitutive, in quanto il sistema automaticamente le considera tali, sostituendole alle precedenti.